

214.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Atti di controllo e di indirizzo</b> .....	5276	(Modificazioni apportate dalla Commissione) .....	5239
<b>Disegno di legge n. 2549:</b>		(Articoli del relativo decreto-legge) .....	5239
(Articolo 1) .....	5249	<b>Disegno di legge di conversione S. 1733</b> (Approvato dal Senato) <b>n. 2736:</b>	
(Emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	5249	(Articolo unico) .....	5245
(Emendamento presentato dal Governo nel corso della seduta) .....	5255	(Articoli del relativo decreto-legge) .....	5245
(Tabelle annesse) .....	5265	<b>Missioni valedoli nella seduta dell'11 luglio 1995</b> .....	5275
<b>Disegno di legge di conversione S. 1703</b> (Approvato dal Senato) <b>n. 2806:</b>		<b>Proposte di legge:</b>	
(Articolo unico) .....	5217	(Adesione di un deputato) .....	5275
(Modificazioni apportate in sede di conversione) .....	5217	(Annunzio) .....	5275
(Articoli del relativo decreto-legge) .....	5220	(Approvazione in Commissione) .....	5275
(Allegati 1 e 2) .....	5223, 5235	<b>ERRATA CORRIGE</b> .....	5276
<b>Disegno di legge di conversione S. 1730</b> (Approvato dal Senato) <b>n. 2807:</b>			
(Articolo unico) .....	5239		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



**DISEGNO DI LEGGE: S. 1703. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 1995, N. 163, RECANTE MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (APPROVATO DAL SENATO) (2806)**

---



**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. Il decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 1995, N. 163**

*L'articolo 1 è soppresso.*

*All'articolo 2, dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

*« 1-bis. I decreti di cui al comma 1 tengono conto delle norme del "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" adottate con decreto del Ministro per la funzione pubblica ».*

*All'articolo 3, al comma 1, capoverso 5-bis, dopo le parole: « alla semplificazione » sono inserite le seguenti: « e all'accelerazione » e sono aggiunte, in fine, le seguenti: « e ai documenti amministrativi ».*

*Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:*

*« ART. 3-bis. - (Conferenza di servizi). - 1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:*

*"2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente".*

*ART. 3-ter. - (Rimedi per l'inosservanza dei termini). - 1. Decorsi inutilmente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali, fissati ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'interessato può produrre istanza al dirigente generale dell'unità responsabile del procedimento, il quale provvede direttamente nel termine di trenta giorni. Se il provvedimento è di competenza del dirigente generale l'istanza è rivolta al Ministro, il quale valuta se ricorrono le condizioni per l'esercizio del potere di avocazione regolato dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, provvedendo in caso positivo entro trenta giorni dall'avocazione.*

*2. I servizi di controllo interno dei Ministeri, istituiti ai sensi dell'articolo 20*

del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e i servizi ispettivi compiono annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti non conclusi entro il termine determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'inosservanza di tale termine comporta accertamenti ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti dall'articolo 20, commi 9 e 10, e dall'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituiti, rispettivamente, dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e dall'articolo 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

*ART. 3-quater. - (Servizio di controllo interno).* - 1. Per le amministrazioni che non hanno adottato il regolamento per l'istituzione del servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione di cui all'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, vigono, fino all'emanazione del citato regolamento, le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Il servizio di controllo interno è posto alle dirette dipendenze del Ministro in posizione di autonomia.

3. Alla direzione del servizio di cui al comma 1 è preposto un collegio di tre membri costituito da due dirigenti generali, appartenenti ai ruoli del Ministero cui appartiene il servizio di controllo interno, e da un membro scelto tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari. Con unico decreto il Ministro competente provvede alla nomina del collegio e all'attribuzione delle funzioni di presidente del collegio stesso. Al servizio di controllo interno è assegnato un nucleo di sei dirigenti del ruolo del Ministero cui appartiene il servizio o che si trovino in posizione di comando presso lo stesso Ministero. Le

funzioni di segreteria del collegio sono svolte da un contingente non superiore alle diciotto unità, appartenenti alle diverse qualifiche funzionali. Gli incarichi di cui al presente comma sono attribuiti senza oneri per lo Stato.

4. Le funzioni di controllo svolte dal servizio di cui al comma 1 si esercitano nei confronti dell'attività amministrativa del Ministero presso cui il servizio è istituito.

5. Il servizio di controllo interno ha il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. In particolare esso:

a) accerta la rispondenza di risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti in disposizioni normative e nelle direttive emanate dal Ministro e ne verifica l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nonché la trasparenza, l'imparzialità ed il buon andamento anche per quanto concerne la rispondenza dell'erogazione dei trattamenti economici accessori alla normativa di settore ed alle direttive del Ministro;

b) svolge il controllo di gestione sull'attività amministrativa dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unità organizzative e riferisce al Ministro sull'andamento della gestione, evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati con la segnalazione delle irregolarità eventualmente riscontrate e dei possibili rimedi;

c) stabilisce annualmente, anche su indicazione del Ministro e d'intesa, ove possibile, con i responsabili dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unità organizzative, i parametri e gli indici di riferimento del controllo sull'attività amministrativa.

6. Il servizio di controllo interno ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere ai dipartimenti, ai servizi ed

alle altre unità organizzative, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti.

7. I risultati dell'attività del servizio sono riferiti trimestralmente al dirigente generale competente ed al Ministro.

**ART. 3-quinquies.** - *(Conclusione di accordi).* - 1. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

*"1-bis.* Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati" ».

*Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:*

**\* ART. 4-bis.** - *(Procedura semplificata per studi e progetti).* - 1. La procedura semplificata prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, per l'approvazione degli studi di fattibilità e dei progetti di sviluppo, gestione e mantenimento dei sistemi informativi automatizzati da avviare nel corso degli anni 1993 e 1994, si applica anche ai progetti da avviare nel corso degli anni 1995 e 1996.

**ART. 4-ter.** - *(Pareri resi dall'Autorità di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39).* - 1. L'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:

*"ART. 8. - 1. L'Autorità esprime parere obbligatorio sugli schemi dei contratti concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore al doppio dei limiti di somma previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre*

*1923, n. 2440, come rivalutati da successive disposizioni. La richiesta di parere al Consiglio di Stato è obbligatoria oltre detti limiti ed è in tali casi formulata direttamente dall'Autorità. La richiesta di parere al Consiglio di Stato sospende i termini previsti per il parere rilasciato dall'Autorità.*

*2. Il parere dell'Autorità è reso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241" ».*

*Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:*

**\* ART. 5-bis.** - *(Corsi-concorsi banditi dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione).* - 1. I corsi-concorsi previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sono banditi annualmente dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione sulla base dei posti da coprire, annualmente determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

*2. Le spese relative ai corsi-concorsi di cui al comma 1 previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 1994, n. 439, sono a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.*

*3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1996 e in lire 17 miliardi a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.*

*4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

*5. Il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,*

e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"4. Il corso ha la durata massima di due anni ed è seguito, previo superamento di esame-concorso intermedio, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private, nonché presso le amministrazioni di destinazione. Al periodo di applicazione sono ammessi candidati in numero pari ai posti messi a concorso. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale" ».

#### ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA GOVERNO

##### ART. 1.

*(Semplificazione e razionalizzazione dell'attività amministrativa).*

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi indicati nell'allegato elenco n. 1 e di quei procedimenti che risultino ad essi strettamente connessi o strumentali, anche sotto il profilo di cui al comma 5, lettera b).

2. I regolamenti sono emanati, entro il termine di sei mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro competente e con il Ministro del tesoro per i profili di relativa competenza, sentito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni di coordinamento con le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

3. Qualora il provvedimento comporti un diverso impegno delle risorse finanziarie assegnate in bilancio, sarà acquisito il

preventivo concerto del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

4. I regolamenti entrano in vigore centoventi giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti di cui al comma 1.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali o delle attribuzioni e delle amministrazioni intervenienti, anche incidendo sull'assetto delle competenze, accorpando le funzioni per settori omogenei e sopprimendo gli organi che risultino superflui, eliminandone o istituendone altre;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione ed omogeneizzazione della disciplina dei procedimenti riguardanti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni agli analoghi procedimenti del settore privato;

d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni, anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale e sostitu-

zione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi procedurali dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo.

#### ART. 2.

*(Qualità dei servizi pubblici).*

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono emanati schemi generali di riferimento di carte di servizi pubblici, predisposte, d'intesa con le amministrazioni interessate, dal Dipartimento della funzione pubblica per i settori individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere b), e), f), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e riportati nell'allegato elenco n. 2.

2. Gli enti erogatori di servizi pubblici, non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, adottano le rispettive carte dei servizi pubblici sulla base dei principi indicati dalla direttiva e dello schema generale di riferimento, dandone adeguata pubblicità agli utenti e comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

#### ART. 3.

*(Uffici relazioni con il pubblico).*

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

\* 5-bis. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle

informazioni in possesso dell'amministrazione.

5-ter. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 5-bis, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione in carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di una adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.

5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, a decorrere dal 1° luglio 1997, sono estese a tutto il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche. ».

#### ART. 4.

*(Comunicazione per mobilità regionale e trasferimento di dipendente pubblico eccedente).*

1. Nel comma 14, primo periodo, dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: « possono parimenti dare comunicazioni di tale vacanze » sono sostituite dalle seguenti: « danno parimenti comunicazioni di tali vacanze ».

2. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, il dipendente pubblico eccedente può essere trasferito, previo suo assenso, in altra pubblica amministrazione a richiesta di quest'ultima.

3. Il cinquanta per cento dei posti resisi liberi per cessazioni dal servizio dal 1° settembre 1993 è riservato ai trasferimenti per mobilità del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 22, comma 9, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

## ART. 5.

*(Intervento straordinario nel Mezzogiorno e nelle aree depresse).*

1. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento, programmazione e vigilanza sul completamento dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e sul complesso dell'azione dell'intervento pubblico nelle aree depresse, attribuiti al Ministro del bilancio e della programmazione economica dal decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, ed anche ai fini della presentazione al Parlamento della relazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, le amministrazioni competenti agli interventi sono tenute a presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno, una relazione particolareggiata sullo stato di attuazione degli interventi stessi.

2. Nel caso di mancata attuazione degli interventi di cui al comma 1, nei termini previsti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita l'amministrazione interessata, nomina un commissario *ad acta* che provvede in sostituzione, avvalendosi dei servizi e delle strutture organizzative dell'amministrazione precedente, ovvero di altre amministrazioni pubbliche.

## ART. 6.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

## ALLEGATO 1

## PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

*(Articolo 1, comma 1)*

1) Procedimento di riconoscimento di infermità, concessione di equo indennizzo, pensione privilegiata ordinaria:

- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
- D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686;
- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;
- D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349;
- Legge 20 novembre 1987, n. 472;

2) Procedimento di iscrizione nel registro degli istituti scolastici associati al sistema IBO e istituzioni di baccellierato internazionale:

- D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;

3) Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti:

- R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;
- D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342;
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

4) Procedimento di prevenzione incendi:

- D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577;
- Legge 26 luglio 1965, n. 966;

5) Procedimento di liquidazione di pensioni, assegni e indennità di guerra:

- Legge 28 luglio 1971, n. 585;
- D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

6) Procedimento per la riassegnazione dei fondi passivi perenti:

- Legge 23 agosto 1988, n. 362;

7) Procedimento di versamento e rimborso dell'IVA - tenuta registri:

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 31, co. 3°, art. 39;
- D.L. 23 dicembre 1976, n. 852, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1977, n. 31, art. 6;

8) Procedimento relativo all'attività dei Centri di servizio - pagamento dei tributi evasi IVA, IRPEF, ILOR, IRPEG:

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 31, co. 3°;
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 28, co. 36-bis;
- D.L. 23 dicembre 1976, n. 852, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1977, n. 31;
- D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787;

9) Procedimenti in materia di collocamento ordinario:

- Legge 29 aprile 1949, n. 264;

- Legge 20 maggio 1970, n. 300;
- Legge 28 febbraio 1987, n. 56;
- Legge 23 luglio 1991, n. 223;
- D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;

10) Procedimenti in materia di collocamento obbligatorio:

- Legge 2 aprile 1968, n. 482;
- Legge 3 giugno 1971, n. 397;
- Legge 29 marzo 1985, n. 113;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 345;

11) Procedimenti di organizzazione e gestione dell'Officina ortopedica di Vigorso di Budrio:

- Legge 10 maggio 1982, n. 251, art. 19;

12) Procedimento per la denuncia di infortuni e di malattie professionali in agricoltura:

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

13) Procedimento per la determinazione delle basi retributive per la liquidazione dell'indennità per l'invalidità temporanea e della rendita per infortuni sul lavoro:

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

14) Procedimento in materia di accentramento degli adempimenti assicurativi per gli infortuni sul lavoro:

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 12;

15) Procedimento per la presentazione di ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 47;

16) Procedimento per la fornitura di apparecchi e di protesi e di presidi agli invalidi del lavoro:

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 178;

17) Procedimento per la tutela dell'integrità psicofisica dell'infortunato sul lavoro:

- Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 12;

18) Procedimento per l'applicazione di sanzioni nei confronti delle aziende che occupano lavoratori pensionati, per mancata osservanza del divieto di cumulo fra pensione ed attività lavorativa subordinata:

- D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 40, co. 2°;
- Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- Legge 29 febbraio 1988, n. 48;

19) Procedimento per la liquidazione dei supplementi di pensione e per la ricostruzione delle pensioni di competenza dell'assicurazione generale obbligatoria:

- D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, articoli 21, 22;
- D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 19;
- Legge 23 aprile 1981, n. 155, art. 7;

20) Procedimento per la ricongiunzione dei periodi assicurativi:

- Legge 7 febbraio 1979, n. 29, art. 2;

21) Procedimento di unificazione dei termini per i contributi previdenziali:

- Legge 30 aprile 1969, n. 153;
- D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

22) Procedimento di liquidazione di sovvenzioni statali - accantonamento somme a garanzia di crediti previdenziali:

- Legge 29 novembre 1952, n. 2388, art. 10, co. 4°;
- Legge 14 agosto 1967, n. 800, art. 39;
- Legge 8 gennaio 1979, n. 7, art. 2;

23) Procedimento relativo al computo dei servizi ai fini della pensione, con o senza riscatto:

- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;
- Legge 22 giugno 1954, n. 523;

24) Procedimento di costituzione della posizione assicurativa:

- Legge 2 aprile 1958, n. 322;

25) Procedimento di riscatto ai fini dell'indennità di buonuscita:

- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032;

26) Procedimento relativo alla determinazione della misura del contributo di solidarietà al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti INPS:

- Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 25;

27) Procedimento relativo alla determinazione dell'elenco delle malattie professionali per le quali ricorre l'obbligo di denuncia all'Ispettorato del lavoro, nonché alle modificazioni o integrazioni della tabella delle malattie professionali:

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 3, 139;

28) Procedimento relativo alla autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale agli enti che intendono operare in tutto il territorio nazionale per compiere esami medici di cui al capo VIII del D.P.R. n. 1124 del 1965:

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 161;

29) Procedura di trattenuta e versamento del contributo al Servizio sanitario nazionale posto a carico dei pensionati:

- Legge 29 dicembre 1990, n. 407, articoli 5, 13;

30) Procedura di riemissione ad eredi di ratei maturati e non riscossi da pensionati deceduti:

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

31) Procedimento di autorizzazione alla produzione e vendita di mangimi:

- Legge 15 febbraio 1963, n. 281, art. 6;

- Legge 8 marzo 1968, n. 399;

- D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152;

32) Procedimenti per la valutazione della compatibilità urbanistica di tutte le opere pubbliche statali o di interesse statale e delle infrastrutture aeroportuali ad eccezione delle costruzioni riguardanti la difesa della nazione:

- Legge 8 luglio 1986, n. 349;

33) Procedimento per la creazione dei parchi:

- Legge 6 dicembre 1991, n. 394;

34) Procedimento di accertamento di infrazione alle norme sull'esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di cittadini extracomunitari:

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 27;

35) Procedimento in materia di collaborazioni culturali:

- D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 7, co. 6;

- Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, co. 27;

36) Procedimento per la concessione dell'autorizzazione ad eseguire opere nelle aree soggette a vincoli ambientali:

- Legge 1° giugno 1939, n. 1089;

- Legge 29 giugno 1939, n. 1497;

- D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

37) Procedimenti di approvazione e rilascio pareri da parte dei Ministeri vigilanti delle delibere assunte dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci, di programmazione dell'impiego dei fondi disponibili, di modifica dei regolamenti di erogazione delle prestazioni istituzionali, di modifica della struttura amministrativa e della dotazione di personale:

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

- Legge 30 aprile 1969, n. 153;

- Legge 20 marzo 1975, n. 70, art. 29;

- Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

- Legge 11 marzo 1988, n. 67;

- Legge 9 marzo 1989, n. 88;

- D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43, art. 14, co. 14;

- D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29;

- Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3;

38) Procedimento in materia di ricorso straordinario al Capo dello Stato:

- D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

39) Procedimento relativo al cambiamento o aggiunta di cognome:

- R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, articoli 153-164;

40) Procedimento di concessione ai comuni di un contributo per le spese di gestione degli uffici giudiziari:

- Legge 24 aprile 1941, n. 392;
- Legge 25 giugno 1956, n. 702;
- Legge 15 febbraio 1957, n. 26;

41) Procedimento per la locazione di immobili di proprietà privata da destinare a sedi di istituti archivistici:

- R.D. 20 giugno 1929, n. 1058;

42) Procedimento per l'erogazione e per la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero:

- R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
- D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367;
- Legge 6 febbraio 1985, n. 15;
- Legge 22 dicembre 1990, n. 401;

43) Procedimento per la stipula da parte delle rappresentanze all'estero di contratti per la fornitura di beni e servizi e per la gestione dei fondi per la cooperazione allo sviluppo:

- D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, art. 86;
- D.P.R. 27 gennaio 1990, n. 116;
- Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 6, come sostituito dall'art. 44 della legge 30 dicembre 1994, n. 724;
- Legge 11 febbraio 1994, n. 109;
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573;

44) Procedimento per l'effettuazione di interventi di emergenza nell'ambito della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo:

- Legge 26 febbraio 1987, n. 49;
- D.P.R. 12 aprile 1988, n. 177;

45) Procedimento di accreditamento dei contributi agli enti gestori di iniziative scolastiche:

- Legge 3 marzo 1971, n. 153;

46) Procedimento di acquisto di immobili, accettazione di atti di liberalità da parte di associazioni o fondazioni, nonché donazioni o lasciti in favore di enti:

- Codice civile, art. 17;
- Disposizioni attuative del codice civile, articoli 5 e 7;
- Legge 5 giugno 1850, n. 1037;

- Legge 21 giugno 1896, n. 218;
- R.D. 26 luglio 1896, n. 361;
- R.D. 26 giugno 1864, n. 1817;
- Legge 30 aprile 1969, n. 153;

47) Procedimento per la concessione di indennità, di sistemazione e di reinsediamento ai profughi italiani:

- Legge 26 dicembre 1981, n. 763;
- Legge 15 ottobre 1991, n. 344;

48) Procedimento di approvazione di prodotti antincendio:

- Decreto del Ministro dell'interno del 31 luglio 1934 - *G.U.* 28 settembre 1934, n. 228;
- Decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 1982 - S.O. a *G.U.* 20 gennaio 1983, n. 19;
- Decreto del Ministro dell'interno del 6 marzo 1992 - *G.U.* 19 marzo 1992, n. 66;

49) Procedimenti per la concessione di autorizzazioni di Pubblica sicurezza di competenza comunale:

- R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

50) Procedimenti di autorizzazione prefettizia per acquisti o alienazioni ai comuni e alle province:

- Legge 26 giugno 1896, n. 218, art. 2;
- R.D. 26 luglio 1896, n. 361;

51) Procedimenti di nomina a guardia giurata e di autorizzazione prefettizia per rilascio di porto d'armi:

- D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 871;
- Legge 17 aprile 1956, n. 561;
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 249;

52) Procedimento per la realizzazione di opere pubbliche:

- Legge 10 dicembre 1981, n. 741, art. 4;

53) Procedimento relativo al nulla osta delle Regioni per progetti di opere pubbliche che non attraversano zone sottoposte a vincoli idrogeologici:

- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 69;

54) Procedimento relativo all'autorizzazione ad eseguire opere pubbliche in zone dichiarate sismiche:

- Legge 2 febbraio 1974, n. 64, articoli 2 e seguenti;

55) Procedimento di ristrutturazione di strutture esistenti nel cimitero:

- D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, art. 106;

56) Procedimento di tumulazione privilegiata:

- D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, art. 105;

57) Procedimento di riconoscimento proprietà terapeutiche acque minerali utilizzate in loco:

- R.D. 28 settembre 1919, n. 1924;
- R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

58) Procedimento di notifica di nuove sostanze chimiche da immettersi sul mercato:

- D.P.R. 24 novembre 1981, n. 927;

59) Procedimenti per la costituzione e il funzionamento degli organi collegiali a livello scolastico e territoriale e procedimenti per la gestione dell'itinerario scolastico degli alunni e per la disciplina degli esami terminali, per la organizzazione dell'insegnamento, per le articolazioni interne delle dotazioni organiche, per gli esami di ammissione, revisione, promozione, idoneità, compimento e diploma nelle accademie e nei conservatori; procedimenti per i concorsi a cattedre e a posti di personale ispettivo, direttivo e educativo, per la mobilità e l'utilizzazione del personale scolastico in sovrannumero, per la stipula di contratti di collaborazione per le attività didattiche:

- Legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- Legge 5 aprile 1969, n. 119;
- D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416;
- D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;

60) Procedimento in materia di incompatibilità per il personale scolastico in relazione ad altre attività:

- Legge 23 ottobre 1992, n. 421;
- D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;

61) Procedimento di disciplina dell'obbligo scolastico:

- Legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;

62) Procedimento in materia di tasse scolastiche:

- Legge 28 febbraio 1986, n. 41;
- Legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;

63) Procedimento in materia di adempimenti giuridico-funzionali e tecnici riguardanti gli autoveicoli e la loro circolazione, immatricolazione, rilascio targhe, revisione, demolizioni, passaggi di proprietà, sportello unico per l'automobilista:

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, articoli 93, 94, 101, 102, 180;
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;

64) Procedimento per il pagamento delle tasse automobilistiche:

- R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
- R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

65) Procedimento per la costruzione di infrastrutture aeroportuali:

- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 81;

66) Procedimento in materia di vidimazione dei libri contabili:

- Codice civile articoli 2216, 2217;
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

67) Procedimento in materia di operazioni doganali:

- D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43;
- Legge 13 luglio 1984, n. 302;
- D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254;

68) Procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici, di impianti elettrici pericolosi:

- D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, articoli 38, 39, 40, 336, 338;
- D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577;
- Legge 5 marzo 1990, n. 46;
- D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447;

69) Procedimento per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio:

- Legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
- D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767;
- D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497;
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 19;

70) Procedimento in materia di collaudi degli impianti da parte dell'ISPESL:

- R.D. 12 maggio 1927, n. 824;
- D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, articoli 129, 131;
- D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497;

71) Procedimento per la richiesta di ammissione alla Cassa integrazione ordinaria:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, e relativi regolamenti di attuazione;
- Legge 23 luglio 1991, n. 223;
- Legge 19 luglio 1994, n. 451;

72) Procedimento per la concessione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria:

- Legge 19 dicembre 1984, n. 863;
- Legge 23 luglio 1991, n. 223;
- Legge 19 luglio 1994, n. 451;

73) Procedimento per la concessione del trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà:

- Legge 19 dicembre 1984, n. 863, art. 1;

- Legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 5;

74) Procedimento per l'erogazione delle pensioni di invalidità e per il controllo degli stati invalidanti:

- Legge 12 giugno 1984, n. 222;

- Legge 15 ottobre 1990, n. 295, art. 1, co. 7;

75) Procedimento per l'autorizzazione al pagamento rateale fino a 36 mesi dei debiti contributivi:

- Legge 7 dicembre 1989, n. 389;

76) Procedimento per la richiesta di rimborso a domanda di contribuzioni indebite:

- D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818;

77) Procedimento per la concessione del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia:

- Legge 6 agosto 1975, n. 427;

78) Procedimento per la richiesta di escavazione di pozzi e per la concessione di utilizzo d'acqua per uso industriale:

- R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche;

79) Procedimento di iscrizione all'albo delle imprese artigiane e di accertamento dei relativi requisiti tecnico-professionali:

- Legge 8 agosto 1985, n. 443;

- Legge 5 marzo 1990, n. 46;

80) Procedimenti per i ricorsi gerarchici delle imprese artigiane avverso le decisioni degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, delle giunte delle camere di commercio, delle stazioni sperimentali per l'industria:

- Legge 24 novembre 1981, n. 689;

- Legge 25 gennaio 1994, n. 84, articoli 4, 7;

81) Procedimenti per i ricorsi in via amministrativa previsti dalla legge n. 689 del 1981:

- Legge 24 novembre 1981, n. 689;

82) Procedimento per l'assegnazione del marchio di identificazione dei metalli preziosi:

- Legge 30 gennaio 1968, n. 46, art. 10;

- D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1496, articoli 15, 21;

83) Procedimento per il ricorso al credito da parte di imprese artigiane:

- Legge 10 ottobre 1975, n. 517;

- Legge 27 marzo 1987, n. 121;

84) Procedimento per la iscrizione, variazione e cancellazione delle imprese e delle società commerciali:

- Legge 11 giugno 1971, n. 426;

- Legge 17 marzo 1993, n. 63, art. 1;
- Legge 12 agosto 1993, n. 310;

85) Procedimento in materia di interventi di edilizia residenziale pubblica:

- Legge 5 agosto 1978, n. 457;
- Legge 17 febbraio 1992, n. 179;
- Legge 4 dicembre 1993, n. 493;

86) Procedimento per l'esecuzione di opere interne nei fabbricati ad uso impresa:

- Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 26;
- Legge 8 agosto 1985, n. 431;

87) Procedimenti per la concessione di finanziamenti agevolati ed incentivazioni per lo sviluppo delle piccole e medie imprese:

- Legge 5 ottobre 1991, n. 317;

88) Procedimento di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti produttivi:

- Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
- D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303;
- Legge 5 novembre 1971, n. 1086;
- Legge 28 gennaio 1977, n. 10;

89) Procedimento per la concessione di agibilità:

- R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221;
- D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, articoli 6, 10;
- Legge 5 novembre 1971, n. 1086;
- Legge 28 febbraio 1985, n. 47;

90) Acquisizione dei beni culturali mediante prelazione, acquisto diretto o esproprio:

- Legge 1° giugno 1939, n. 1089;

91) Istituzione, distribuzione e vendita dei biglietti d'ingresso ai monumenti, gallerie, scavi di antichità dello Stato:

- R.D. 11 novembre 1885, n. 3191;
- Legge 26 novembre 1955, n. 1317;
- Legge 23 luglio 1980, n. 502;

92) Procedimenti relativi alla partecipazione italiana alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale:

- Legge 6 febbraio 1992, n. 180;

93) Procedimenti relativi alla realizzazione dei progetti promossi nel campo della collaborazione con i Paesi dell'Est europeo da parte di enti pubblici e morali:

- Legge 26 febbraio 1992, n. 212;
- Legge 26 febbraio 1987, n. 49;

- 94) Procedimento di riscossione delle sanzioni in materia valutaria:  
— D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43;
- 95) Procedimento per i servizi in economia del Ministero del tesoro:  
— R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;  
— D.P.R. 11 gennaio 1977, n. 359;
- 96) Procedimento per il compenso ai componenti le commissioni di sorveglianza sugli archivi:  
— D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;
- 97) Procedimento di autorizzazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici:  
— D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026;
- 98) Istruttoria per la valutazione di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali:  
— D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175;
- 99) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera da impianti industriali:  
— D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
- 100) Procedimento di dispensa dal servizio per inabilità fisica:  
— D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
- 101) Procedimento di trasferimento di personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli della Polizia di Stato:  
— D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339;  
— D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;  
— D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738;
- 102) Procedimento di spesa per la locazione di immobili privati da destinare ad uso di uffici pubblici:  
— R.D. 20 giugno 1929, n. 1058;
- 103) Procedimento per il risparmio idrico:  
— Legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- 104) Procedimento per il trattamento delle acque reflue:  
— Legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- 105) Procedimento relativo alla organizzazione territoriale del servizio idrico integrato:  
— Legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- 106) Procedimento per l'adozione dei programmi e per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo:

— Legge 18 maggio 1989, n. 183;

107) Procedimento di nomina in ruolo degli impiegati civili dello Stato:

— D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 10;

108) Giuramento di fedeltà degli impiegati civili dello Stato:

— D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 11;

109) Procedimento di collocamento fuori ruolo degli impiegati civili dello Stato:

— D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 58;

110) Procedimento in materia di scioglimento d'autorità delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore:

— Legge 14 dicembre 1947, n. 1577;

111) Procedimento in materia di sostituzione del liquidatore delle società cooperative in liquidazione volontaria:

— Codice civile, art. 2545.

ALLEGATO 2

SERVIZI PUBBLICI  
(articolo 2, comma 1)

- Sanità
- Assistenza e previdenza sociale
- Istruzione
- Comunicazioni e trasporti
- Energia elettrica
- Acqua
- Gas
- Altri settori individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 2.



**DISEGNO DI LEGGE: S. 1730. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 MAGGIO 1995, N. 176, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL MINISTERO DELL'INTERNO NELLE PROVINCE RECENTEMENTE ISTITUITE (APPROVATO DAL SENATO)  
(2807)**

---



**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. Il decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, recante disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province recentemente istituite, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 MAGGIO 1995, N. 176**

*All'articolo 1, al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « anche in sostituzione di personale trasferito nelle nuove province »; al terzo periodo le parole: « se non abbia effettuato quattro anni di effettivo servizio » sono sostituite dalle seguenti: « se non sia decorso il relativo periodo di permanenza previsto dai rispettivi bandi di concorso ».*

*All'articolo 4, al comma 2, dopo le parole: « di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « e per quelli relativi al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 4 dell'articolo 3 ».*

*All'articolo 5, al comma 1, le parole: « e a lire 26 miliardi per l'anno 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « , a lire 26 miliardi per l'anno 1997 e a regime ».*

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

*(Disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno).*

1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni attribuite agli organi periferici del Ministero dell'interno nelle province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbano-Cusio-Ossola e Vibo Valentia, le dotazioni organiche relative alle qualifiche di prefetto, di dirigente superiore della Polizia di Stato e di dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono aumentate, nei corrispondenti ruoli, ciascuna di otto unità; conseguentemente nelle qualifiche iniziali di ciascun ruolo sono ridotti rispettivamente n. 16, n. 10 e n. 11 posti di organico. Allo scopo di assicurare, nelle province medesime, il funzionamento dei servizi di competenza delle prefetture e delle questure, il Ministero dell'interno, in attesa di provvedere all'adeguamento degli organici, è autorizzato ad utilizzare, per ciascun ruolo e qualifica, fino al 30 giugno 1996 le graduatorie degli idonei dei concorsi espletati da non oltre un triennio e fino al 31 dicembre 1996 le graduatorie degli idonei dei concorsi in via di espletamento, per la copertura, nel limite massimo del cinquanta per cento, delle vacanze dei posti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; per i posti non coperti dai candidati iscritti nelle singole graduatorie regionali o provinciali, in deroga a

quanto previsto dai singoli bandi, è ammesso lo scorrimento, per ciascun concorso, della graduatoria generale degli idonei. Il personale assunto ai sensi del presente comma non può essere trasferito a domanda o comunque essere comandato a prestare servizio in una sede diversa da quella di prima assegnazione se non abbia effettuato quattro anni di effettivo servizio.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1 ed in ogni altro caso in cui occorra provvedere con urgenza alla costituzione ed al funzionamento di un ufficio, comando o reparto periferico dipendente, nonché di un comando dell'Arma dei carabinieri, il Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare contratti per locazione di stabili privati, anche in mancanza del nulla-osta dell'Amministrazione finanziaria, qualora siano trascorsi trenta giorni dalla ricezione della richiesta di nulla-osta con la quale è dichiarata l'urgenza, corredata di tutti i necessari documenti istruttori. Negli altri casi il predetto termine è fissato in novanta giorni.

3. Per i pagamenti necessari ad assicurare i diversi servizi amministrativi sono istituite, nelle prefetture di cui al presente articolo, le contabilità speciali intestate ai rispettivi prefetti, sulle quali i versamenti di fondi del bilancio sono accreditati con aperture di credito e autorizzati con decreto del Ministro dell'interno, in deroga al secondo comma dell'articolo 585 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Le stesse disposizioni si applicano alle altre prefetture, ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano e alla giunta regionale della Valle d'Aosta.

#### ART. 2.

*(Disposizioni relative all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza).*

1. Per le esigenze dell'Arma dei carabinieri, connesse all'istituzione dei propri

comandi, ferme restando le dotazioni organiche complessive degli ufficiali del ruolo normale, di cui alla tabella 1 allegata al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) le promozioni dei tenenti colonnelli sono incrementate, per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998, rispettivamente di due unità annue;

b) le consistenze organiche di cui alla tabella 1 allegata al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono modificate come segue:

1) il numero dei colonnelli, relativamente all'organico del grado ed al numero massimo della consistenza, è incrementato di otto unità; conseguentemente il numero massimo degli ufficiali dell'Esercito di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è aumentato di 8 unità nel grado di colonnello da riportare, nel ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, in aumento al numero del corrispondente grado stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974, e successive modificazioni;

2) il numero dei tenenti colonnelli, relativamente all'organico del grado, è diminuito di otto unità.

2. Per le esigenze di potenziamento del Corpo della Guardia di finanza, l'organico del grado di colonnello, fissato dalla tabella E allegata al decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio, di quattro unità per l'anno 1995 e di ulteriori quattro unità dall'anno 1996, con corrispondente riduzione di altrettante unità dell'organico del grado di tenente colonnello.

Conseguentemente:

a) i numeri massimi dei colonnelli, previsti dalla tabella L allegata al citato decreto-legge n. 9 del 1992, sono fissati in centotrentaquattro unità;

b) il numero delle promozioni al grado di colonnello, previsto dalla tabella M allegata al citato decreto-legge n. 9 del 1992, è aumentato di quattro unità per l'anno 1995, di quattro unità per l'anno 1996 ed è fissato in tredici unità a decorrere dal 1997;

c) qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto risulti già formato il quadro ordinario di avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli, sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di colonnello, nel quale saranno iscritti, con riferimento alla graduatoria di merito per l'avanzamento al grado superiore, approvata dal Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 27 e con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, i primi quattro tenenti colonnelli già compresi nella graduatoria di merito formata per detto anno e non iscritti nel quadro normale di avanzamento. In tal caso, le promozioni a colonnello da conferire per l'anno 1995 sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro ordinario di avanzamento.

#### ART. 3.

*(Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco).*

1. Ai comandanti delle sedi provinciali indicate nell'articolo 1, nonché agli ispettori regionali, si applicano le disposizioni dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

2. I posti disponibili nel profilo di vigile del fuoco alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono coperti utilizzando la graduatoria del concorso a 588 posti bandito con decreto del Ministro dell'interno 20 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 55 del 13 luglio 1993, e in corso di espletamento alla medesima data.

3. Alle assunzioni nei posti dei profili non operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco comunque vacanti, fino al

IV livello, si provvede ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

4. È autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1995, di lire 91 miliardi per l'anno 1996 e di lire 100 miliardi per l'anno 1997 per l'attuazione di un piano di potenziamento straordinario per le esigenze del servizio operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse anche alla istituzione dei comandi delle sedi provinciali indicate nell'articolo 1.

#### ART. 4.

*(Potenziamento delle Forze di polizia).*

1. Per assicurare l'urgente disponibilità dei servizi di telecomunicazione e delle dotazioni strumentali, informatiche, di sicurezza e dei mezzi, occorrenti per primarie esigenze della Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, il Ministro dell'interno è autorizzato a definire, fino alla concorrenza di lire 68 miliardi e 700 milioni per il 1995, specifici obiettivi e programmi coordinati di potenziamento straordinario, assegnando al capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, al comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed al comandante generale della Guardia di finanza, in relazione alle rispettive competenze di spesa e agli obiettivi da perseguire, quota parte delle risorse finanziarie predette. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni del capo II del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217.

2. Per i contratti inerenti al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, è autorizzata la procedura della trattativa privata, senza limiti di importo, previo confronto tra più offerte disponibili sul mercato, anche in deroga alle norme vigenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. I criteri e le procedure per la scelta del contraente sono determinati con decreto del Ministro dell'in-

terno, sentita la commissione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217.

ART. 5.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per il funzionamento degli uffici ivi indicati, per la provvista di immobili, attrezzature e mezzi tecnici necessari e per il potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, valutato in lire 201 miliardi e 200 milioni per l'anno 1995, in lire 118 miliardi e 500 milioni per l'anno 1996 ed in lire 126 miliardi per l'anno 1997, si provvede, quanto a lire 101 miliardi e 200 milioni per l'anno 1995, a lire 18 miliardi e 500 milioni per l'anno 1996 e a lire 26 miliardi per l'anno 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di

previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, con utilizzo dei fondi stanziati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1733. — CONVERSIONE IN  
LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 1995, N. 180,  
RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI RELATIVE ALLO  
SVOLGIMENTO DELLA MISSIONE IN SOMALIA (APPRO-  
VATO DAL SENATO) (2736)**

---



**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 maggio 1995, n. 180, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17 gennaio 1995, n. 11, e 17 marzo 1995, n. 81.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ARTICOLO 1.**

1. È autorizzato l'invio in Somalia di un contingente delle Forze armate italiane per fornire il concorso di uomini e mezzi alle operazioni dirette dall'ONU per il ritiro delle forze dell'ONU.

**ARTICOLO 2.**

1. Al personale impiegato in Somalia si applicano le disposizioni di cui ai commi

1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125, dal giorno di ingresso nelle acque somale al giorno di uscita dalle stesse acque.

**ARTICOLO 3.**

1. È autorizzata la cessione in uso di mezzi e la cessione gratuita di materiali di consumo, supporto logistico e servizi che si rendessero necessari ai Paesi interessati alle operazioni dirette dall'ONU per il ritiro delle forze dell'ONU dalla Somalia, fatta eccezione per i sistemi d'arma.

**ARTICOLO 4.**

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2 e 3 e dalle altre spese connesse con la missione in Somalia, valutato in lire 80.715 milioni per l'anno 1995, si provvede:

a) quanto a lire 15.915 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro;

b) quanto a lire 64.800 milioni, per le spese di natura non obbligatoria, a carico degli stanziamenti iscritti sui sottolencati pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1995:

cpt. 1076 (assicurazioni)	mil. 1.329,439;
cpt. 1086 (spese telefoniche)	mil. 673,578;
cpt. 1091 (spese d'ufficio)	mil. 4,340;
cpt. 1092 (spese generali)	mil. 549,430;
cpt. 1105 (trasporti)	mil. 2.101,459;
cpt. 1385 (straord. militari)	mil. 1.000,000;
cpt. 1500 (addestramento)	mil. 2.230,000;
cpt. 1602 (straord. civili)	mil. 100,000;
cpt. 1802 (manutenz. armi e materiali campati TLC)	mil. 4.002,400;
cpt. 1832 (manutenz. mezzi navali)	mil. 20.449,505;
cpt. 1836 (manut. app. mezzi spec.)	mil. 510,000;
cpt. 1838 (manut. armamenti navali)	mil. 550,000;
cpt. 1841 (manut. mat. nav. di bordo)	mil. 410,000;
cpt. 1872 (manutenzione aeromobili)	mil. 20.504,310;
cpt. 1874 (manutenz. armi di bordo)	mil. 600,000;
cpt. 1878 (manut. attrezzature avio)	mil. 350,000;
cpt. 2002 (manutenz. materiali TLC)	mil. 86,790;
cpt. 2102 (manutenzione automezzi)	mil. 1.096,369;
cpt. 2103 (carbolubr. per aeromob.)	mil. 1.101,500;
cpt. 2104 (carbolubr. per autotraz.)	mil. 4.060,910;
cpt. 2501 (viveri)	mil. 1.028,120;
cpt. 2502 (vestiario, equipaggiam.)	mil. 768,610;
cpt. 2503 (casermaggio)	mil. 890,000;
cpt. 2507 (igiene personale)	mil. 3,990;
cpt. 2512 (fotoriproduzioni)	mil. 13,020;
cpt. 2802 (lavori sul campo)	mil. 347,170;
cpt. 3001 (spese sanitarie)	mil. 26,040;
cpt. 3101 (mat.li ricreativi)	mil. 8,680;
cpt. 3204 (benessere personale)	mil. 4,340.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 5.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 18 maggio 1995.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

***DISEGNO DI LEGGE: RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO  
OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE (2549)***

---



**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE,  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

*(Per le tabelle annesse  
si veda l'atto Camera n. 2549).*

**TITOLO I  
PRINCIPÌ GENERALI**

**ART. 1.**

*(Riordino del sistema pensionistico  
obbligatorio e complementare).*

1. La presente legge ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall'articolo 38 della Costituzione, definendo i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con affermazione del principio di flessibilità, l'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi, l'agevolazione delle forme pensionistiche complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale, la stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema previdenziale medesimo.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni.

3. La presente legge costituisce parte integrante della manovra di finanza pub-

blica per gli anni 1995-1997 e di quella per gli anni 1996-1998 e concorre al mantenimento dei limiti massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario stabiliti dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725 (Legge finanziaria 1995). Le successive disposizioni determinano gli effetti finanziari di contenimento stabiliti dall'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e realizzano gli obiettivi quantitativi di cui alla allegata tabella n. 1 per il periodo 1995-2004, al sensi dell'articolo 11-ter, comma 5, della legge 11 agosto 1978, n. 468.

4. Per gli anni 1996-1997, al fine di integrare gli effetti finanziari in termini di competenza di cui al comma 3, sono considerate le maggiori entrate di cui al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, rispettivamente per lire 295 miliardi e per lire 1.880 miliardi.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1  
DEL DISEGNO DI LEGGE, NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A  
QUELLO DEL GOVERNO**

*(Per le compensazioni indicate in calce agli  
emendamenti si veda l'Allegato A ai reso-  
conti della seduta del 6 luglio 1995).*

**ART. 1.**

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

**ART. 01.**

1. La pensione è un diritto inalienabile della persona e deve assicurare a tutti i

cittadini e le cittadine mezzi adeguati e la migliore qualità della vita.

2. A tale compito è tenuto lo Stato, ovvero organismi e istituti predisposti o integrati dallo stesso.

**1. 01 (ex 01. 1).**

Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

**ART. 01.**

1. Il diritto alla pensione è un diritto inalienabile della persona che deve assicurare a tutti i cittadini e alle cittadine mezzi adeguati a garantire un'esistenza libera e dignitosa.

2. A tale compito è tenuto lo Stato, ovvero organismi e istituti predisposti o integrati dallo stesso.

**1. 02 (ex 01. 2).**

Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

**ART. 01.**

1. Il diritto alla pensione è garantito e tutelato dallo Stato tramite organismi e istituti propri.

**1. 03 (ex 01. 3).**

Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Sopprimerlo.*

**Segue la compensazione 100 riportata alla pag. XXVIII (Contributi previdenziali parametrati al volume d'affari delle imprese)**

**1. 24 (1. 65).**

Carazzi, Bellei Trenti, Boghetta, Marco Rizzo, Voccoli, Saia.

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 1.**

1. L'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e le forme di previdenza sostitutive ed esclusive della medesima, sono gestite da un unico ente di previdenza istituito ai sensi della presente legge, recante norme fondamentali per l'istituzione di un nuovo sistema pensionistico pubblico.

**Segue la compensazione 100 riportata alla pag. XXVIII (Contributi previdenziali parametrati al volume d'affari delle imprese)**

**1. 39. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.**

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 1.**

*(Sviluppo del sistema pensionistico obbligatorio).*

1. La presente legge ha lo scopo di migliorare e rafforzare la tutela previdenziale pubblica ed obbligatoria prevista dall'articolo 38 della Costituzione, attraverso la determinazione di criteri uniformi per il conseguimento del diritto alle prestazioni pensionistiche ed assistenziali e per il calcolo delle stesse secondo il sistema retributivo a ripartizione garantendo flessibilità nell'accesso alla pensione ed introducendo parzialmente un nuovo sistema di finanziamento del sistema previdenziale pubblico che abbia come base imponibile un indice dell'incremento della ricchezza prodotta dal nostro sistema economico.

2. La presente legge ha una propria autonomia finanziaria e non fa parte di una manovra correttiva della finanza pubblica. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono abrogati.

3. Con successivi provvedimenti governativi aventi forza di legge, da emanarsi entro due anni dalla data di entrata in

vigore della presente legge saranno gradualmente unificati presso un unico Ente previdenziale, con conseguente soppressione degli Enti preesistenti, gli attuali sistemi pensionistici secondo il principio della ripartizione - retribuzione, sulla base di criteri che garantiscano perequazione ed uniformità nel diritto e nel calcolo delle varie prestazioni erogate a parità di requisiti di età, di contribuzione, di retribuzione attraverso la eliminazione di tutte le possibili aree di privilegio e di diseguaglianza.

4. Le prestazioni agli iscritti al predetto Ente verranno liquidate secondo la normativa in essere fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina e con i nuovi criteri a partire dalla predetta data.

**Segue la compensazione 71 riportata alle pagg. XXV-XXVI (Imposta sui grandi patrimoni)**

1. 19. Pistone, Bertinotti, Cocci, De Murtas, Grimaldi, Lenti, Muzio.

*Sopprimere il comma 1.*

1. 23. Carazzi, Bellei Trenti, Boghetta, Marco Rizzo, Voccoli, Saia.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. L'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e le forme di previdenza sostitutive ed esclusive della medesima, sono gestite da un unico ente di previdenza istituito ai sensi della presente legge, recante norme fondamentali per l'istituzione di un nuovo sistema pensionistico pubblico.

1. 40. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 1, sostituire la parola: ridefinisce con la seguente: riordina.*

1. 48. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 1, sopprimere le parole: allo scopo di garantire la tutela prevista dall'articolo 38 della Costituzione.*

1. 4.

Montanari.

*Al comma 1, sostituire le parole: allo scopo di garantire con le seguenti: in attesa di garantire integralmente.*

1. 3. Mastella, Musumeci, Montanari, Piacentino.

*Al comma 1, sostituire la parola: garantire con la seguente: assicurare.*

1. 43. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 1, sostituire le parole: la tutela prevista dall'articolo 38 della Costituzione con le seguenti: ad ogni cittadino e cittadina inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale (articolo 38 della Costituzione).*

1. 49. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: definendo fino alla fine del comma.*

1. 45. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 1, sostituire la parola: definendo con la seguente: ridefinendo.*

1. 42. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 1, dopo la parola: pensionistici aggiungere le seguenti: per tutti i lavoratori, pubblici, privati, autonomi.*

1. 62. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola, Carrazzi.

*Al comma 1, sopprimere le parole: attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione.*

1. 33. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 1, sostituire la parola: contribuzione con la seguente: retribuzione.*

1. 25. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola

*Al comma 1, dopo le parole: alle prestazioni inserire la seguente: anche.*

1. 5. Montanari.

*Al comma 1, sopprimere le parole: con l'affermazione del principio di flessibilità.*

1. 30. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 1, sostituire le parole: con affermazione del principio di flessibilità con le seguenti: garantendo mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria (articolo 38 della Costituzione)*

1. 41. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 1, sopprimere le parole: nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi.*

1. 31. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 1, sostituire le parole: nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi con le seguenti: attraverso l'unificazione degli organismi assicurativi e l'omogeneizzazione dei trattamenti.*

1. 27 (1. 29).  
Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Moroni, Nardini, Vendola.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: l'agevolazione fino a: copertura previdenziale.*

1. 46. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 1, sopprimere le parole: la stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema previdenziale.*

1. 32. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 1, sostituire le parole: la stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo con le seguenti: con l'adeguamento della spesa pensionistica alle dinamiche demografiche del paese.*

1. 26. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 1, inserire dopo le parole: interno lordo le seguenti: e con l'aumento del costo della vita.*

1. 44. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 1, dopo le parole: nel rapporto con il prodotto interno lordo inserire le seguenti: e con la percentuale di*

popolazione anziana sul totale della popolazione.

1. 59. Cocci, Carazzi, De Murtas, Galdelli, Luigi Marino, Muzio, Pistone, Voccoli.

*Al comma 1, dopo le parole: sistema previdenziale inserire la seguente: pubblico.*

1. 47. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in ogni caso con la salvaguardia dei diritti acquisiti dei cittadini pensionati e pensionandi.*

1. 6. Montanari, Musumeci, Piacentino.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, primo comma, lettera h) dello Statuto speciale della Valle d'Aosta adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4 e dalle relative norme di attuazione, la cui armonizzazione con i principi della presente legge segue le procedure di cui all'articolo 48-bis dello Statuto stesso.

1. 18. Caveri, Widmann, Zeller, Brugger.

*Sopprimere il comma 2.*

- \* 1. 22. Carazzi, Bellei Trenti, Boghetta, Marco Rizzo, Voccoli, Saia.

*Sopprimere il comma 2.*

- \* 1. 63. Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali.

*Sopprimere il comma 2.*

- \* 1. 17. Widmann, Brugger, Zeller, Caveri.

*Sopprimere il comma 2.*

- \* 1. 7. Mastella, Musumeci, Montanari, Piacentino.

*Al comma 2, sopprimere il primo periodo.*

1. 54. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: fondamentali con la seguente: generali.*

1. 53. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: riforma economico-sociale con le seguenti: riforma del sistema pensionistico.*

1. 35. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

- \* 1. 9. Montanari.

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

- \* 1. 52. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: successive leggi della Repubblica, con le seguenti: successive disposizioni.*

1. 37. Pistone, Bertinotti, De Murtas, Grimaldi, Lenti, Muzio.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: non possono fino alla fine del comma con le seguenti: possono introdurre modifiche mediante un organico provvedimento di riordino.*

1. 34. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: non possono con la seguente: possono.*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: se non.*

1. 50 (1. 51).

Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: mediante espresse modificazioni, con le seguenti: mediante un organico disegno di modifica.*

1. 36. Pistone, Bertinotti, De Murtas, Grimaldi, Lenti, Muzio.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-bis. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nel caso che nuove disposizioni contengano previsioni di spesa.

1. 8.

Montanari.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: La presente legge costituisce con le seguenti: le disposizioni previste dalla presente legge costituiscono.*

1. 56. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: legge inserire la seguente: non.*

1. 57. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: concorre con la seguente: contribuisce.*

1. 55. Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

*Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: e realizzano gli obiettivi quantitativi fino alla fine del comma.*

1. 58 (1. 60).

Pistone, Bertinotti, Cocci, De Murtas, Grimaldi, Lenti, Muzio, Carazzi, Galdelli, Luigi Marino, Voccoli.

*Sopprimere il comma 4.*

**Segue la compensazione 100 riportata alla pag. XXVIII (Contributi previdenziali parametrati al volume d'affari delle imprese)**

1. 20. Carazzi, Bellei Trenti, Boghetta, Marco Rizzo, Voccoli, Saia.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-bis. Ogni anno in sede di definizione della manovra di finanza pubblica, e comunque entro il 30 settembre, qualora non si siano realizzati gli obiettivi quantitativi di contenimento della spesa previdenziale di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, il Governo della Repubblica provvede con decreto legislativo, da sottoporre al parere consultivo delle commissioni parlamentari competenti in materia, alle modificazioni dei parametri delle prestazioni previdenziali, necessarie a ripristinare, a partire dall'anno di riferimento della medesima manovra finanziaria, il pieno rispetto degli obiettivi finanziari di cui alla Tabella predetta. Le modifiche dei parametri devono riguardare in via prioritaria i singoli comparti nei quali si sono verificati gli scostamenti. Ai fini del riequilibrio finanziario del sistema previdenziale, il decreto legislativo non può prevedere l'aumento delle entrate contributive o fiscali.

4-ter. Per quanto previsto dal precedente comma, il Governo si avvale del

nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all'articolo 35 della presente legge.

1. 2. Caccavale, Cipriani, Ferrara, Mario Masini, Pilo, Piva, Prestigiacomo, Teso.

**EMENDAMENTO RIFERITO ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE, PRESENTATO DAL GOVERNO NEL CORSO DELLA SEDUTA**

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

**ART. 1.**

*(Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli).*

1. La presente legge ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall'articolo 38 della Costituzione, definendo i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con affermazione del principio di flessibilità, l'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi, l'agevolazione delle forme pensionistiche complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale, la stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema previdenziale medesimo.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e dalle relative norme di attuazione, la cui armonizzazione con i

principi della presente legge segue le procedure di cui all'articolo 48-bis dello Statuto stesso.

3. La presente legge costituisce parte integrante della manovra di finanza pubblica per gli anni 1995-1997 e di quella per gli anni 1996-1998 e concorre al mantenimento dei limiti massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario stabiliti dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725 (Legge finanziaria 1995). Le successive disposizioni determinano gli effetti finanziari di contenimento stabiliti dall'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e realizzano gli obiettivi quantitativi di cui alla allegata tabella n. 1 per il periodo 1995-2004, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 5, della legge 11 agosto 1978, n. 468.

4. Per gli anni 1996-1997, al fine di integrare gli effetti finanziari in termini di competenza di cui al comma 3, sono considerate le maggiori entrate di cui al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, rispettivamente per lire 295 miliardi e per lire 1.880 miliardi.

5. Nel triennio 1996-1998, qualora non siano realizzati gli obiettivi quantitativi di contenimento della spesa previdenziale di cui alla tabella 1 allegata al presente articolo, il Governo della Repubblica adotta misure di modificazione dei parametri dell'ordinamento previdenziale necessario a ripristinare, a partire dall'anno di riferimento della medesima manovra finanziaria, il pieno rispetto degli obiettivi finanziari di cui alla tabella predetta. Le modifiche dei parametri devono riguardare i singoli comparti nei quali si sono verificati gli scostamenti. Ai fini del riequilibrio finanziario del sistema previdenziale non può prevedersi l'aumento delle entrate se non per il limitato periodo necessario alla produzione degli effetti derivanti dalla predetta modifica dei parametri e nel comparto in cui si verifica lo scostamento. A partire dal 1998, nel documento di programmazione economico-finanziario di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in apposita

sezione nella parte dedicata agli andamenti tendenziali, sono analizzate le proiezioni per il successivo decennio della spesa previdenziale. Ove si riscontrino scostamenti al percorso di riequilibrio previsto dal comma 3, nella parte dedicata alla definizione degli obiettivi, ovvero, risultasse tendenzialmente in peggioramento l'equilibrio patrimoniale e finanziario dei singoli fondi del sistema previdenziale obbligatorio, sono indicate le correzioni da apportare alla presente legge con apposito provvedimento. Per quanto previsto dal presente comma il Governo si avvale del Nucleo di valutazione per la spesa previdenziale di cui al comma 43 che, a tal fine, è tenuto a predisporre una serie di indicatori idonei a valutare la dinamica dell'equilibrio finanziario relativo ai flussi previdenziali di ciascuna gestione del sistema previdenziale obbligatorio.

6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa.

7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni, si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni, in presenza di età anagrafica inferiore. Ai fini del computo

delle predette anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.

8. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.

9. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.

10. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, l'aliquota per il computo della pensione è fissata al 33 per cento. Per i lavoratori autonomi iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) detta aliquota è fissata al 20 per cento.

11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il Nucleo di valutazione di cui al comma 43 verifica annualmente la congruità dei coefficienti di trasformazione previsti al comma 6 rispetto ai parametri di calcolo di cui al presente comma e trasmette la sua proposta al Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro il 30 giugno di ogni anno.

Con riferimento alla proposta del Nucleo di valutazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, decide in merito alla rideterminazione dei coefficienti di trasformazione previsti al citato comma 6. Il valore dei coefficienti di trasformazione è determinato mediante l'applicazione di una formula di rendita immediata alle varie età di pensionamento di vecchiaia, con l'inclusione degli oneri connessi alla reversibilità della pensione, considerando il pagamento della pensione in rate bimestrali anticipate con tredicesima differita e applicando la media semplice delle speranze di vita relative a maschi e femmine. Le basi tecniche sono acquisite utilizzando:

a) i dati ufficiali ISTAT relativi alla mortalità della popolazione, alla struttura del nucleo superstite, alla probabilità di lasciare famiglia alla nuzialità;

b) gli indici di mortalità dei vedovi e vedove.

12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.

13. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6, che alla data del 31 dicembre 1995

possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.

14. L'importo dell'assegno di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, liquidato con il sistema contributivo, ovvero la quota di esso nei casi di applicazione del comma 12, lettera b), sono determinati secondo il predetto sistema, assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all'età di cinquantasette anni nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione dell'assegno sia ad essa inferiore. Il predetto coefficiente di trasformazione è utilizzato per il calcolo delle pensioni ai superstiti dell'assicurato nel caso di decesso ad un'età inferiore ai 57 anni.

15. Per il calcolo delle pensioni di inabilità secondo i sistemi di cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222 si computano, secondo il sistema contributivo, per l'attribuzione di una anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato, computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Per la liquidazione del trattamento si assume il coefficiente di trasformazione di cui al comma 14.

16. Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo.

17. Con decorrenza dal 1° gennaio 1996, per i casi regolati dagli articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, già previsto nella misura del 50 per cento, è sostituito dalla misura del 66,6 per cento del nu-

mero delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.

18. Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS che al 31 dicembre 1992 abbiano avuto un'anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni, gli incrementi di cui al comma 17 ai fini della determinazione della base pensionabile trovano applicazione nella stessa misura e con la medesima decorrenza e modalità di computo ivi previsti, entro il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti alla decorrenza della pensione.

19. Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un'unica prestazione denominata « pensione di vecchiaia ».

20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del 57° anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 28. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonché dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di età.

21. Per i pensionati di età inferiore ai sessantatré anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19, non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi stessi.

22. Per i pensionati di età pari o superiore ai sessantatré anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50

per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi stessi.

23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13, la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al presente articolo, a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo.

24. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di criteri di calcolo, di retribuzioni di riferimento, di coefficienti di rivalutazione e di ogni altro elemento utile alla ricostruzione delle posizioni assicurative individuali ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 23, computandosi, per i periodi di contribuzione fino al 31 dicembre 1995, il montante contributivo sulla base delle aliquote vigenti nei diversi periodi, nel limite massimo della contemporanea aliquota in atto presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

25. Il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue:

a) al raggiungimento di una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di età anagrafica;

b) al raggiungimento di una anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;

c) al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, o

comunque a quella riportata nella colonna 2 dell'allegata tabella B, se superiore, nei casi in cui il rapporto di lavoro sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni. La pensione maturata è cumulabile con la retribuzione ed è ridotta in ragione inversamente proporzionale alla riduzione, non superiore al 50 per cento, dell'orario normale di lavoro; la somma della pensione e della retribuzione non può comunque superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presti la sua opera a tempo pieno.

26. Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di cui al comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla pensione di anzianità si consegue in riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B, con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B, colonna 1, ovvero, a prescindere dall'età anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianità contributiva di cui alla medesima tabella B, colonna 2.

27. Il diritto alla pensione anticipata di anzianità per le forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti dal comma 26, anche:

a) ferma restando l'età anagrafica prevista dalla citata tabella B, in base alla previgente disciplina degli ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi compresa l'applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

b) a prescindere dall'età anagrafica di cui alla lettera a), in presenza dei requisiti di anzianità contributiva indicati nell'allegata tabella C, con applicazione delle riduzioni percentuali sulle presta-

zioni di cui all'allegata tabella D che operano altresì per i casi di anzianità contributiva ricompresa tra i 29 e i 37 anni alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali si applica la predetta tabella D, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito contributivo prescritto.

28. Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed al compimento del 57° anno di età. Per il biennio 1996-1997 il predetto requisito di età anagrafica è fissato al compimento del 56° anno di età.

29. I lavoratori, che risultano essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 25, 26, 27, lettera a), e 28: entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianità al 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° aprile dell'anno successivo. In fase di prima applicazione, la decorrenza delle pensioni è fissata con riferimento ai requisiti di cui alla allegata tabella E per i lavoratori dipendenti e autonomi, secondo le decorrenze ivi indicate. Per i lavoratori iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, che accedono al pensionamento secondo quanto previsto dal comma 27, lettera b), la decorrenza della pensione è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità contributiva.

30. All'articolo 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: « fino a 30 anni » sono sostituite dalle seguenti: « inferiore a 31 anni ». Per i lavoratori dipendenti privati e pubblici in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito dei 35 anni di contribuzione

di cui all'articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la decorrenza della pensione, ove non già stabilita con decreto ministeriale emanato ai sensi del medesimo comma, è fissata al 1° settembre 1995. I lavoratori autonomi iscritti all'INPS, in possesso del requisito contributivo di cui al predetto articolo 13, alla data del 31 dicembre 1993 ivi indicata, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio 1996.

31. Per il personale del comparto scuola, ai fini dell'accesso al trattamento di pensione, la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico prevista per le singole istituzioni scolastiche. Non sono disponibili, per le operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 1995/1996 i posti del personale del comparto scuola che ha presentato domanda di pensionamento anticipato in data successiva al 28 settembre 1994.

32. Le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità, continuano a trovare applicazione: nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da cause di servizio; nei casi di trattamenti di mobilità previsti dall'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223; nei casi di pensionamenti anticipati, previsti da norme specifiche alla data del 30 aprile 1995 in connessione ad esuberi strutturali di manodopera.

33. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è aggiunto il seguente periodo: « Con effetto dal 1 gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a lire dieci milioni annui ».

34. L'articolo 3 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini dell'ammissione al beneficio di cui all'articolo 2 e alla copertura dei relativi oneri:

a) per i lavoratori del settore privato, con decreto del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta congiunta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuate per ciascuna categoria le mansioni particolarmente usuranti e sono determinate le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile;

b) per i lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definite le mansioni ritenute particolarmente usuranti e sono determinate le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile. Con il medesimo decreto sono stabiliti i termini e le modalità per la verifica e di controllo in ordine all'espletamento, da parte dei lavoratori medesimi, delle attività particolarmente usuranti;

c) per i lavoratori del settore pubblico, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro della previdenza sociale, su proposta delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, sono individuate le mansioni particolarmente usuranti nei singoli comparti e sono definite le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo i criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile, nell'ambito delle risorse finanziarie preordinate ai rinnovi dei rispettivi contratti di lavoro.

2. Sulle aliquote contributive di cui al comma 1 non operano misure di fiscalizzazione e di agevolazione comunque denominate.

3. Ove le organizzazioni sindacali non formulino le proposte di cui al comma 1,

lettera a), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una commissione tecnico-scientifica istituita dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce le modalità di copertura degli oneri, determinandone l'entità ed i criteri di ripartizione tra le parti nell'ambito del settore, consideratene le caratteristiche.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione istituita ai sensi del comma 3, sarà riconosciuto un concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 1 relativi a determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano. Il concorso non può superare il 20 per cento del corrispondente onere ed è attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a tale scopo, determinate, in fase di prima applicazione, in 100 miliardi di lire annui a decorrere dal 1996. Le predette risorse possono essere adeguate in relazione ai dati biostatistici e di esperienza registrati. Il predetto decreto è emanato entro sei mesi dalla richiesta avanzata dalle parti nelle proposte formulate ai sensi del comma 1.

5. La Commissione di cui al comma 3 si avvale di un Osservatorio istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per analisi e indagini sulle attività usuranti, su quelle nocive, sulle aspettative di vita, sull'esposizione al rischio professionale. Di tale Osservatorio fanno parte esperti designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ISPESL, dall'ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie profes-

sionali (INAIL), dall'INPS, dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e da istituti universitari competenti ».

35. I limiti di età anagrafica, di cui commi 25, 26, 27 e 28, sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi del comma 34.

36. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, il lavoratore, nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi del comma 34, può optare per l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato di un anno per ogni sei anni di occupazione nelle attività usuranti ovvero per l'utilizzazione del predetto periodo di aumento ai fini dell'anticipazione dell'età pensionabile fino ad un anno rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19.

37. Per l'attuazione dei commi da 34 a 36 è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi annui, a decorrere dal 1996. All'onere per gli anni 1996, 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni: per lire 100 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per lire 100 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.

38. Con uno o più decreti, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica e delegato ad emanare norme intese a riordinare, armonizzare e razionalizzare, nell'ambito delle vigenti risorse finanziarie, le discipline dei diversi

regimi previdenziali in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria nonché a conformarle al sistema contributivo di calcolo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) armonizzazione, con riferimento anche ai periodi massimi riconoscibili, con particolare riferimento alle contribuzioni figurative per i periodi di malattia, per i periodi di maternità con conferma per questi ultimi della normativa vigente e per aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e degli articoli 3, comma 32, e 11, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

b) conferma della copertura assicurativa prevista dalla previgente disciplina per casi di disoccupazione;

c) previsione della copertura assicurativa, senza oneri a carico dello Stato e secondo criteri attuariali, dei periodi di interdizione del rapporto di lavoro consentiti da specifiche disposizioni per la durata massima di tre anni; nei casi di formazione professionale, studio e ricerca e per le tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro assistiti da obblighi assicurativi, nei casi di lavori discontinui, saltuari, precari e stagionali per i periodi intercorrenti non coperti da tali obblighi assicurativi.

39. Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:

a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di sei mesi per ciascun figlio e nel limite complessivo di ventiquattro mesi;

b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,

n. 104, per la durata di trenta giorni l'anno, nel limite massimo complessivo di diciotto mesi;

c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 20 pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.

40. La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minore età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in go-

dimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

41. All'assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui all'allegata tabella G. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di invalidità ridotto non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca. Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.

42. Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

43. È istituito, alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, un Nucleo di valutazione della spesa previdenziale con compiti di osservazione e di controllo dei singoli regimi assicurativi, degli andamenti economico-finanziari del sistema previdenziale obbligatorio, delle dinamiche di correlazione tra attivi e pensionati, e dei flussi di finanziamento e di spesa, anche con riferimento alle singole gestioni, nonché compiti di propulsione e verifica in funzione della stabilizzazione della spesa previdenziale. A tal fine il Nucleo, tra l'altro, provvede: a) ad informare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulle vicende gestionali che possono inte-

ressare l'esercizio di poteri di intervento e vigilanza; b) a riferire periodicamente al predetto Ministro sugli andamenti gestionali formulando, se del caso, proposte di modificazioni normative; c) a programmare ed organizzare ricerche e rilevazioni anche mediante acquisizione di dati e informazioni presso ciascuna delle gestioni; d) a predisporre per gli adempimenti di cui al comma 43 relazioni in ordine agli aspetti economico-finanziari e gestionali inerenti al sistema pensionistico pubblico; e) a collaborare con il Ministro del tesoro per la definizione del conto della previdenza di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; f) a svolgere le attività di cui ai commi 5 e 11.

44. Il Nucleo di valutazione di cui al comma 43 è composto da non più di 15 membri che abbiano particolare competenza e specifica esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico, economico-statistico-attuariale, nominati, per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Il Nucleo è composto da magistrati amministrativi e contabili di cui uno in veste di coordinatore, da personale appartenente ai ruoli dei professori universitari, da personale appartenente ai ruoli di amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e di enti pubblici anche economici nonché da esperti, in numero non superiore a cinque, non appartenenti alle categorie predette; i componenti del Nucleo sono collocati, ove ne venga fatta richiesta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in posizione di comando, distacco, ovvero di fuori ruolo in numero non superiore a sette. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità organizzative e di funzionamento del Nucleo di valutazione, la remunerazione dei membri medesimi in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari

qualificazione professionale, la determinazione del numero e delle professionalità dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o di altre Amministrazioni dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco. Per il funzionamento del Nucleo, ivi compreso il compenso ai componenti, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annui a decorrere dal 1996. Al relativo onere, per gli anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo

6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.

45. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce, con periodicità biennale, al Parlamento sugli aspetti economico-finanziari ed attuativi inerenti alla riforma previdenziale recata dalla presente legge.

*(Seguono tabelle).*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 35.*

1. 66.

Governo.

TABELLA A.  
(v. articolo 1, comma 6)

## Coefficienti di trasformazione

Divisori	Età	Valori
21,1869	57	4,720%
20,5769	58	4,860%
19,9769	59	5,006%
19,3669	60	5,163%
18,7469	61	5,334%
18,1369	62	5,514%
17,5269	63	5,706%
16,9169	64	5,911%
16,2969	65	6,136%

tasso di sconto = 1,5%

XII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1995

TABELLA B.  
(v. articolo 1, comma 26)

	colonna 1	colonna 2
Anno	Età anagrafica	Anzianità contributiva
1996	52	36
1997	52	36
1998	53	36
1999	53	37
2000	54	37
2001	54	37
2002	55	37
2003	55	37
2004	56	38
2005	56	38
2006	57	39
2007	57	39
2008 in poi	57	40

TABELLA C.

*(v. articolo 1, comma 27)*

Anzianità al 31 dicembre 1995	Anzianità necessaria al pensionamento
da 19 a 21	32
da 22 a 25	31
da 26 a 29	30

TABELLA D.

*(v. articolo 1, comma 27)*

Riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici.

Anni mancanti a 37 .....	1	2	3	4	5	6	7
Penalizzazioni .....	1%	3%	5%	7%	9%	11%	13%

TABELLA E.

(v. articolo 1, comma 29)

Data entro la quale si matura il requisito contributivo	Data di decorrenza del trattamento
<i>Lavoratori dipendenti pubblici e privati.</i>	
31 dicembre 1994	1° gennaio 1996 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni. 1° aprile 1996 per i rimanenti soggetti.
31 dicembre 1995	1° luglio 1996 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni. 1° ottobre 1996 per i rimanenti soggetti.
30 giugno 1996	1° ottobre 1996 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni.
31 dicembre 1996	1° gennaio 1997 per i rimanenti soggetti.
30 giugno 1997	1° luglio 1997 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni.
31 dicembre 1997	1° gennaio 1998 per i rimanenti soggetti.
<i>Lavoratori autonomi iscritti all'INPS.</i>	
31 dicembre 1994	1° gennaio 1996 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni. 1° aprile 1996 per i rimanenti soggetti.
31 dicembre 1995	1° luglio 1996 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni. 1° ottobre 1996 per i soggetti che hanno più di 55 anni. 1° gennaio 1997 per i rimanenti soggetti.
31 dicembre 1996	1° gennaio 1997 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni. 1° luglio 1997 per i rimanenti soggetti.

**TABELLA F.**  
(v. articolo 1, comma 40)

Tabella relativa ai cumuli tra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario

Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	Percentuale di cumulabilità: 75 per cento del trattamento di reversibilità.
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	Percentuale di cumulabilità: 60 per cento del trattamento di reversibilità.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	Percentuale di cumulabilità: 50 per cento del trattamento di reversibilità.

TABELLA G.  
(v. articolo 1, comma 41)

Tabella relativa ai cumuli tra assegno di invalidità  
e redditi da lavoro

Redditi	Percentuali di riduzione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	25 per cento dell'importo dell'assegno.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	50 per cento dell'importo dell'assegno.





*COMUNICAZIONI*

---



**Missioni vevoli  
nella seduta dell'11 luglio 1995.**

Bernini, Fuscagni, Meluzzi, Novi, Sigona, Tremaglia, Zeller.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 10 luglio 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BERNINI ed altri: « Norme sull'internazionalizzazione delle imprese e riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero » (2852);

BERGAMO: « Norme per incentivare l'educazione al rispetto della Nazione nelle scuole di ogni ordine e grado » (2853);

BERGAMO: « Introduzione dell'insegnamento dell'educazione alla legalità nelle scuole di ogni ordine e grado » (2854);

GIOVANARDI ed altri: « Nuove norme in materia di cooperative e di consorzi di garanzia collettiva fidi » (2855);

LA GRUA: « Modifica all'articolo 29-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in materia di esenzione dal contributo di riciclaggio sul polietilene vergine destinato alla copertura di serre e tunnel ad uso agricolo » (2856);

MARENCO ed altri: « Riordino della Croce Rossa Italiana » (2857).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di un deputato  
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge GIOVANARDI ed altri: « Norme per l'applicazione della parità di trattamento alle strutture dei partiti e alle forme di propaganda politica non televisiva » (2616) (annunziata nella seduta del 1° giugno 1995) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Emanuele BASILE.

**Approvazione in Commissione.**

Nella riunione di oggi, 11 luglio 1995, della X Commissione permanente (Attività produttive), in sede legislativa, è stato approvato il seguente progetto di legge:

GASPARRI ed altri: « Modifiche all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 775, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità e degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione » (165); REBECCHI: « Modifiche all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 775, concernente le caratteristiche degli

apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità » (796); SAIA ed altri: « Norme in materia di caratteristiche degli apparecchi elettronici, automatici e semiautomatici da trattenimento e da gioco di abilità » (2131), in un testo unificato con il titolo: « Modifiche all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 775, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità e degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione » (165-796-2131).

### Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

### ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 10 luglio 1995, a pagina 5209, seconda colonna, diciannovesima riga, dopo le parole: « , della V, » sono aggiunte le seguenti: « della IX, ».

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.